



**XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE  
SESSIONE ULTERIORE ROMA 15 E 16 DICEMBRE 2023**

*“Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista  
della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali”.*

**MOZIONE ULOF - Unione Lombarda Ordini Forensi  
SULLA MODIFICA DELLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE N. 247/2012  
E DEL REGOLAMENTO N. 2/2014 DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

**predisposta dalla Commissione ULOF sui rapporti tra COA e CDD**

**presentata dal Segretario Generale ULOF Avv. Mattia Amadei**

premessi che

- la Legge 247/12 di riforma dell’ordinamento professionale forense mediante l’istituzione dei Consigli Distrettuali di Disciplina ha definitivamente proposto ed optato per un modello di giustizia disciplinare non più incentrato sui Consigli degli Ordini territoriali;

- con la separazione della funzione amministrativa da quella disciplinare, l’Avvocatura ha recepito le esigenze di riforma che avevano investito le professioni organizzate in ordini a partire dal D.L. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, seguito dalla Legge di stabilità 2012 (n. 138/2011), pur mantenendo - per effetto e grazie proprio alla Legge Professionale - la piena titolarità della potestà disciplinare, con superamento del modello di cui al DPR 137/2012 (che aveva invece istituito per le altre professioni, nuovi consigli di disciplina territoriali, formati anche da “*componenti non iscritti all’albo*”, nominati dal Presidente del Tribunale secondo “*criteri individuati con regolamento adottato previo parere favorevole vincolante del ministro vigilante*”);

- l’assetto delineato dalla L.P. è quindi caratterizzato:

i) dalla sottrazione di qualsiasi competenza disciplinare al Consiglio dell’Ordine territoriale, al quale, oggi, competono esclusivamente prerogative di impulso dell’azione disciplinare, impugnativa delle decisioni del CDD, ricezione delle informative da parte dell’A.G. nei casi di cui all’art. 51 comma 3 L.P., esecuzione delle sanzioni definitive etc.;

ii) dall’attribuzione al Consiglio Nazionale Forense della potestà regolamentare circa il funzionamento dell’organo disciplinare (CDD), potestà esercitata, ai sensi dell’art. 50 L.P., con l’emanazione dei regolamenti n. 1 del 31.01.2014 (elezione dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina) e n. 2 del 21.02.2014 (procedimento disciplinare);

- a distanza di otto anni dalla creazione dei CDD si rende necessario operare un primo bilancio sul loro funzionamento e sull’efficacia degli strumenti normativi di cui essi sono dotati;

- può considerarsi ormai avviata e consolidata la prassi operativa dei CDD, all’origine caratterizzata dalle difficoltà di smaltimento del complessivo carico arretrato lasciato in eredità dai COA, dalla necessità di dotarsi di una struttura propria e dalla prima applicazione delle nuove norme in tema di procedimento;

- in tale contesto, accanto alle modifiche alla Legge Professionale già richieste dallo stesso CNF, si rende necessario individuare alcuni interventi di correzione, integrazione e modifica anche del Regolamento del procedimento disciplinare (Reg. n. 2/2014 CNF) al fine di rendere la scansione procedimentale dell’azione disciplinare più snella, veloce e quindi efficace e maggiormente rispondente alle esigenze di celerità dei giudizi sugli illeciti deontologici.

Alla luce di tali premesse si

## PROPONGONO

le seguenti modifiche (pur correlate alla necessaria modifica della legge primaria 247/2012) del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2:

- **Art. 1** - Inserimento di un comma *2bis* con il quale si individui una speciale modalità di determinazione del numero complessivo dei consiglieri componenti i CDD e la loro distribuzione tra gli ordini circondariali, nei distretti nei quali uno degli ordini circondariali abbia un numero di iscritti che sia maggiore della somma di quelli di tutti gli altri; ciò per consentire, in tali ipotesi, che il numero complessivo dei componenti i CDD e la loro distribuzione, consentano di costituire un numero di sezioni sufficienti a gestire con la necessaria tempestività i procedimenti disciplinari relativi agli iscritti dell'ordine circondariale di maggiori dimensioni che, per effetto della norma di incompatibilità a giudicare un iscritto all'ordine di appartenenza del singolo componente la sezione giudicante, gravano sugli ordini circondariali di minori dimensioni. (Rimane fermo però l'art. 3 comma 1 sulla ripartizione delle spese di gestione del CDD in proporzione al numero degli iscritti al singolo ordine territoriale, e non al numero dei consiglieri che il singolo COA esprime) - *La proposta presuppone la modifica dell'art. 50 comma 2 Legge professionale* -
- **Artt. 2 e 22** - Modifica dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 22, comma 1, nella parte riducendo la composizione della singola sezione operativa del CDD, anche in sede dibattimentale, da 5 titolari e 3 supplenti a 3 titolari e 2 supplenti (o 1 supplente) – *La proposta presuppone la modifica dell'art. 50, comma 3, Legge professionale* –
- **Art. 11, comma 1, lettera a)** - Si propone di aumentare il termine di cui alla citata norma da 20 a 60 giorni, sul presupposto che la c.d. “prima memoria” possa consentire lo svolgimento di una più ampia difesa, con il fine di consentire l'indicazione del maggior numero di elementi utili allo scrutinio preliminare della posizione dell'iscritto segnalato da parte dell'Ufficio di presidenza o comunque fornire al consigliere istruttore della sezione designata per l'istruttoria preliminare, elementi sufficienti a verificare la sostenibilità in dibattimento dell'illecito segnalato. L'allungamento del termine a 60 giorni è bilanciato dalla soppressione della c.d. “seconda memoria” prevista dall'art. 15 Reg. di cui *infra* - *La proposta presuppone la modifica dell'art. 50, comma 4, Legge professionale* –
- **Art. 11, comma 1, lettera b)** - Si propone la seguente modifica dell'articolo: “*b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto, eventualmente segnalando all'Ufficio di Presidenza dell'organo disciplinare con proprio parere non vincolante di ritenere il singolo esposto o la notizia di illecito disciplinare manifestamente infondati*”. - *La proposta presuppone la modifica dell'art. 50 comma 2 Legge professionale* –
- **Art. 15** - Si propone di modificare l'articolo nel senso di eliminare il termine della seconda memoria e lasciare all'istruttore, sulla base degli elementi difensivi già forniti con la memoria ex art. 11 Reg. n. 2/2014, condurre ulteriore attività di approfondimento secondo quanto previsto al comma 2 dello stesso art. 15. Si ritiene quindi opportuno modificare il comma 1 dell'articolo, seconda parte nel seguente modo: “*In tale comunicazione invita il segnalato a dichiarare entro il termine di giorni 30 se intende avvalersi della facoltà, ove ne sussistano i presupposti, di accedere al procedimento della richiesta di applicazione concordata della sanzione di cui all'art. 15 bis*”. - *Necessaria la modifica dell'art. 58, comma 2, Legge professionale* –
- **Art. 15bis** - Si propone di introdurre un “micro-procedimento” incidentale che, sulla falsariga dell'istituto di cui all'art. 444 c.p.p., consenta al sottoposto allo scrutinio disciplinare di avvalersi della facoltà di richiedere l'applicazione di una sanzione concordata, così rinunciando all'approfondimento istruttorio e alla successiva fase dibattimentale.  
L'istituto di nuovo conio potrà essere così delineato:



- a) individuazione degli illeciti disciplinari in relazione ai quali viene concessa la facoltà di patteggiare, eventualmente con riferimento alla gravità della sanzione edittale prevista nel Codice deontologico;
  - b) previsione che, una volta formulata la richiesta di applicazione della sanzione, l'istruttore riferisca alla sezione, la quale deve esprimere l'accordo (che nel procedimento penale spetta al PM) sulla determinazione – e conseguente applicazione – della sanzione;
  - c) valutazione, stante la delicatezza della decisione, se sia preferibile che la definizione della singola posizione disciplinare sia da attribuire alla sezione già designata o se il consigliere istruttore debba restituire gli atti all'Ufficio di presidenza per l'approvazione dell'assemblea plenaria (e non della sezione)
  - d) valutazione sulla possibilità di concedere la scelta del “rito alternativo disciplinare” anche in una fase successiva (ad esempio ponendo come termine ultimo la notifica della citazione a dibattimento). In tal caso si dovrebbe intervenire con una modifica degli articoli 18 e 20 ancorando alla notifica della citazione a giudizio un termine perentorio per l'esercizio dell'opzione alternativa.
- **Art. 16** - L'eventuale introduzione del rito alternativo del “patteggiamento disciplinare” comporta la modifica dell'art. 16 che contempla, per l'appunto, la “conclusione della fase istruttoria e deliberazione della sezione competente”.

Per tali motivi

I Delegati Congressuali, rappresentati l'avvocatura italiana, riuniti a Roma nel XXXV Congresso Forense – Sessione Ulteriore

### IMPEGNANO

il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense, per quanto di loro competenza, affinché assumano le opportune iniziative, secondo le rispettive competenze e facoltà, promuovendo anche presso il Governo ed il Parlamento, tutte le iniziative per l'introduzione delle necessarie modifiche a livello legislativo e regolamentare per le finalità indicate in premessa.

IL PRESENTATORE DELLA MOZIONE  
Segretario Generale ULOF  
Avv. Mattia Amadei